

## **Revisione delle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

### **Nota esplicativa**

Le proposte di revisione della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) sono direttamente collegate ai risultati del controllo dell'adeguatezza, una valutazione strategica globale che esamina se le norme sugli aiuti di Stato introdotte nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato siano "adatte allo scopo". I risultati preliminari del controllo dell'adeguatezza sono riportati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza, pubblicato il 30 ottobre 2020<sup>1</sup>.

Detti risultati hanno confermato che le norme generali sugli aiuti di Stato a favore di RSI attuate nel 2014 hanno funzionato bene e hanno contribuito a promuovere le attività di RSI nell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza. Nelle loro osservazioni, i portatori di interessi sottolineano inoltre l'importanza di mantenere stabili tali norme, che hanno richiesto una fase impegnativa di apprendimento a seguito alla revisione nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato.

Dalla valutazione dell'adeguatezza è tuttavia emersa anche la necessità di una serie di revisioni tecniche volte a semplificare e chiarire ulteriormente l'applicazione delle norme, stabilite sia nella disciplina RSI che nei pertinenti articoli del regolamento generale di esenzione per categoria. È inoltre emersa la necessità di aggiornare tali norme per tener conto degli sviluppi tecnologici e del mercato in modo da agevolare la duplice transizione dell'economia europea.

Le disposizioni della disciplina degli aiuti di Stato a favore di RSI sono di fatto integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria che stabilisce le condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza darne notifica preventiva alla Commissione. Contestualmente alla revisione della disciplina degli aiuti di Stato a favore di RSI, la Commissione sta effettuando una revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria, che prevede anche modifiche specifiche delle disposizioni in materia di RSI di cui al suddetto regolamento.

**Per rispondere alle questioni summenzionate, la disciplina riveduta delle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione prevede i seguenti miglioramenti mirati:**

#### **(1) In primo luogo, vengono apportati chiarimenti alle seguenti definizioni:**

- a) *Definizione applicabile ai poli di innovazione.* La revisione mira a chiarire che i poli di innovazione digitale, anche nell'ambito del programma Europa digitale, possono essere considerati poli di innovazione ai sensi della pertinente definizione già contemplata dalla disciplina RSI. La modifica intende presentare in modo chiaro a tutti gli Stati membri e ai portatori di interessi le modalità di concessione di misure di sostegno nazionali ai poli di innovazione digitale e non modifica l'ambito di applicazione dell'attuale definizione. Questo chiarimento consente anche di spiegare in che modo le norme in materia di aiuti di Stato sostengono già alcune importanti iniziative prioritarie della Commissione, come i programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, che rilevano la necessità di fornire sostegno a infrastrutture quali i poli di

---

<sup>1</sup> <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance>

innovazione digitale, stimolando la collaborazione, la creazione di reti e soluzioni innovative.

- b) Un altro chiarimento mirato è introdotto per quanto riguarda le definizioni di **ricerca industriale, sviluppo sperimentale e attività di innovazione del processo e dell'organizzazione**. Dai risultati del controllo dell'adeguatezza emerge infatti che sono stati chiesti chiarimenti sul modo in cui le definizioni si applicano alle tecnologie dell'informazione, allo sviluppo di software, compresa l'intelligenza artificiale, e ad altre tecnologie digitali, chiarimenti che faciliteranno l'attuazione della strategia industriale e dell'agenda digitale della Commissione. Anche se non espressamente menzionate, le attività di R&S e innovazione connesse alla digitalizzazione sono già implicitamente contemplate dalle definizioni attuali. Pertanto i chiarimenti previsti introdurrebbero solo un riferimento esplicito alle attività di digitalizzazione per specificare che le attività svolte in tali settori rientrano nell'ambito di applicazione delle definizioni, migliorando in tal modo la prevedibilità e la certezza del diritto in relazione alle norme. Tali chiarimenti non incidono sull'ambito di applicazione della definizione o sulle attività ammissibili da essa contemplate.
- c) Per quanto riguarda le **attività di innovazione delle PMI**, le prove raccolte durante il controllo dell'adeguatezza confermano che le PMI continuano a dover affrontare fallimenti del mercato che riducono la loro capacità di innovazione, a causa del basso livello di attuazione delle attività di digitalizzazione e/o della difficoltà di accesso ai servizi di sostegno all'innovazione. A tale riguardo, il controllo dell'adeguatezza ha confermato che le norme sugli aiuti di Stato per RSI applicabili agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI restano valide ed adeguate. Secondo alcuni portatori di interessi, esse mancano solo di sufficiente chiarezza per quanto riguarda la misura in cui gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI (già definiti e previsti dalle norme vigenti) consentano di sostenere le attività di digitalizzazione (come il sostegno ai servizi forniti dalle infrastrutture di ricerca, dalle infrastrutture tecnologiche e dai poli di innovazione). Di conseguenza, la relativa definizione viene rielaborata per chiarire esplicitamente che le attività di cui sopra sono già ammissibili al sostegno nell'ambito della misura esistente. Tale chiarimento dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare le sinergie con le priorità di investimento definite nella strategia per le PMI e nella strategia industriale della Commissione.

**(2) In secondo luogo, sono aggiunti una definizione e criteri di compatibilità per rendere possibile il sostegno alle infrastrutture tecnologiche in modo da rispecchiare l'evoluzione del mercato e delle tecnologie e incentivare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione capaci di agevolare la duplice transizione. Ciò faciliterà anche la messa in atto di attività innovative, in particolare da parte delle PMI, che utilizzando infrastrutture tecnologiche possono apportare soluzioni innovative per rispondere alle sfide cui è attualmente confrontata la società, come i cambiamenti climatici e l'urgente transizione verso la digitalizzazione, in linea con gli obiettivi del Green Deal e della strategia industriale.**

In base alle norme rivedute, e a differenza delle infrastrutture di ricerca, le infrastrutture tecnologiche sono destinate a essere utilizzate prevalentemente dall'industria, in

particolare dalle PMI, per ovviare alla mancanza di adeguati impianti di collaudo più vicini al mercato per le nuove tecnologie non ancora sperimentate, in modo da poterne completare lo sviluppo prima di introdurle sul mercato.

La revisione mirata si basa sulle norme di compatibilità esistenti per gli aiuti di Stato a favore di RSI, in particolare quelle che disciplinano i) il sostegno a progetti di R&S per attività di sviluppo sperimentale (pertinenti per le attività di collaudo e di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche) e ii) gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca.

Nello specifico, le condizioni di compatibilità per le infrastrutture tecnologiche sono state stabilite nel modo seguente:

- i) la definizione applicabile si basa su quella elaborata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle infrastrutture tecnologiche<sup>2</sup>. La definizione è stata elaborata dalla DG RTD sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (la definizione corrisponde alle attività di collaudo e di potenziamento nella fase di sviluppo sperimentale). Ciò consente di garantire la coerenza terminologica tra le norme sugli aiuti di Stato e i programmi Orizzonte (spesso propugnata dai portatori di interessi).
- ii) Le infrastrutture tecnologiche saranno sostenute secondo le modalità previste per le infrastrutture di ricerca, limitando il sostegno ai costi di investimento.
- iii) Per quanto riguarda il livello dell'aiuto (intensità dell'aiuto), l'intensità di base dell'aiuto farà riferimento a quella applicabile alle attività di sviluppo sperimentale (25 %), poiché le infrastrutture tecnologiche sono coinvolte in attività di collaudo e di potenziamento tecnologico in una fase di sviluppo sperimentale<sup>3</sup>. In questo modo gli Stati membri non saranno più costretti ad assegnare aiuti agli investimenti per ciascun progetto di sviluppo sperimentale realizzato da utilizzatori specifici di un'infrastruttura tecnologica (con notevoli oneri amministrativi), ma potranno invece sostenere tutti gli investimenti in un'infrastruttura tecnologica in una sola volta.

**(3) In terzo luogo, con le successive revisioni sarà affrontato il problema degli oneri amministrativi sproporzionati cui gli Stati membri sono confrontati per attuare il sostegno nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:**

**a) Il quadro riveduto in materia di RSI stabilisce norme sulla metodologia semplificata per calcolare i costi indiretti dei progetti di R&S.**

A tale riguardo, la proposta di revisione introduce una semplificazione per determinare i costi ammissibili per i progetti di R&S, consentendo l'applicazione di una metodologia semplificata per i costi indiretti. Attualmente le norme del regolamento generale di

---

<sup>2</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0df85f8b-7b72-11e9-9f05-01aa75ed71a1>

<sup>3</sup> Se viene effettuata una valutazione dettagliata, l'intensità di aiuto regolare può essere aumentata fino al 40 % per le notifiche individuali.

esenzione per categoria consentono agli Stati membri di utilizzare opzioni semplificate per determinare i costi solo quando il progetto, o l'attività, è finanziato almeno in parte attraverso un fondo dell'Unione (ad esempio Orizzonte o fondi SIE). I risultati del controllo dell'adeguatezza hanno evidenziato la necessità di un'applicazione più ampia delle opzioni semplificate per la determinazione dei costi ammissibili. Poiché i costi indiretti ammissibili effettivi sono spesso difficili da verificare e dimostrare, il ricorso a un'opzione semplificata per la loro determinazione facilita notevolmente la concessione di aiuti per progetti di R&S da parte delle autorità di gestione. Il controllo dell'adeguatezza evidenzia inoltre che non vi è motivo per escludere da questa possibilità i progetti di R&S finanziati mediante risorse puramente nazionali (compresi i fondi RFR). Sebbene in alcuni casi di progetti R&S precedentemente notificati sia stata accettata la metodologia semplificata per determinare i costi indiretti, finora tale prassi non è stata formalizzata.

**b) Viene inoltre chiarito che il monitoraggio del carattere accessorio delle attività economiche di cui al punto 20 della disciplina RSI si applica per un periodo di 10 anni.**

Tale monitoraggio è necessario a fini di coerenza con il periodo di prescrizione di 10 anni stabilito nel regolamento di procedura<sup>i</sup>, vale a dire il periodo oltre il quale la Commissione non dispone di strumenti giuridici per chiedere il recupero degli aiuti concessi e al fine di non dover effettuare controlli a tempo indeterminato, dato che dopo 10 anni le attrezzature di laboratorio per R&S più costose sono quasi del tutto ammortizzate.

È innegabile che norme semplici sugli aiuti di Stato a favore di RSI siano oggi quanto mai necessarie. Siamo fiduciosi che le modifiche tecniche specifiche delle norme forniranno agli Stati membri un orientamento per attuare senza indebiti ritardi i programmi di sostegno pubblico (effetto leva sugli investimenti privati) e aiuteranno le imprese e gli organismi di ricerca a sviluppare nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie costituiranno a loro volta la base per immettere sul mercato prodotti e servizi verdi e digitali che trasformeranno l'economia europea in linea con le iniziative Green Deal ed Europa digitale entro l'orizzonte temporale 2030/2050. Grazie a norme più chiare gli Stati membri saranno in grado di ridurre i tempi di attesa tra la domanda e la concessione del finanziamento.

---

<sup>i</sup> [Regolamento \(UE\) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).